

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 1 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo* .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).  
Finito di stampare nel mese di marzo del 2020.

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

## *Norme e criteri redazionali*

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Maria Francesca Cavalcanti

## **PLURALISMO GIURIDICO E GIURISDIZIONI ALTERNATIVE: LA GIURISDIZIONE ISLAMICA IN GRECIA DAVANTI ALLA CORTE DI STRASBURGO\***

SOMMARIO: 1. La comunità islamica della Tracia occidentale: la Convenzione di Losanna e l'ingegneria delle minoranze. – 2. Il quadro giuridico dopo il Trattato di Losanna del 1923: il *neo milletism* e la giurisdizione islamica. – 3. Il caso *Molla Sali v Greece*. – 4. Considerazioni conclusive.

Con la recente sentenza resa sul caso *Molla Sali v Greece*<sup>1</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità della giurisdizione islamica greca con il sistema CEDU, concentrandosi sul rapporto tra istanze identitarie, divieto di discriminazione e diritto all'autodeterminazione. Sebbene il caso greco rappresenti un *unicum* nel panorama europeo, le questioni trattate nella citata sentenza assumono particolare rilevanza nella valutazione delle strategie di *reasonable accommodation* adottabili dagli ordinamenti secolari per far fronte alle crescenti istanze identitarie da parte della minoranza musulmana. La Grecia è, storicamente, uno dei Paesi europei che si è più e per più tempo confrontato con la necessità di individuare soluzioni efficaci di gestione del pluralismo. Data la costante vicinanza con il mondo islamico, questo Stato, sin dalla sua nascita, ha sperimentato un pluralismo giuridico determinato dalla sovrapposizione delle regole del diritto religioso a quelle dell'ordinamento statale e che ha condotto alla creazione di una giurisdizione islamica parallela a quella ordinaria. Negli ultimi decenni, gli ordinamenti occidentali si trovano ad affrontare le sfide poste da un sempre

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> ECHR, *Molla Sali v Greece*, 20452/14, 19 dicembre 2018.

crescente pluralismo culturale, etnico e religioso, tra le quali appare urgente la ricerca di sistemi di inclusione e tutela delle differenze, in un'ottica di bilanciamento tra i diritti dei singoli individui, le istanze identitarie delle comunità di minoranza e i principi dell'ordinamento giuridico vigente. In questo contesto il concetto di pluralismo giuridico assume particolare importanza caratterizzando «gli scenari degli ordinamenti costituzionali aperti alla pluralità delle culture e delle religioni e dunque attraversati da norme non riconducibili direttamente all'ordinamento statale»<sup>2</sup>.

Il caso *Molla Sali*, sebbene scaturito da una controversia relativa alla tutela degli interessi di una sola cittadina, conduce a un risultato fondamentale per l'intera minoranza musulmana della Grecia e offre un'opportunità di riflessione su alcuni temi cruciali del pluralismo giuridico quali la compatibilità tra il sistema normativo islamico e quello di uno Stato secolare, nonché l'individuazione degli strumenti necessari a garantire un corretto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco. Si tratta di questioni che, evidentemente, riguardano non solo il particolare caso della Grecia ma tutti gli ordinamenti giuridici che sperimentano nuove forme di confronto con il pluralismo e il multiculturalismo.

1. *La comunità islamica della Tracia occidentale: la Convenzione di Losanna e l'ingegneria delle minoranze*

Al fine di comprendere le problematiche sottese alla decisione resa dalla Corte EDU sul caso *Molla Sali*, occorre segnare i contorni del contesto storico in cui si inserisce la posizione giuridica della minoranza islamica greca.

La forte presenza musulmana in Grecia costituisce il risultato di una centenaria convivenza tra greci e ottomani, derivante da un complesso quadro storico e politico che ha segnato l'evoluzione dei moderni Stati di Grecia e Turchia, i cui rap-

---

<sup>2</sup> A. RINELLA, *Pluralismo giuridico e giurisdizioni religiose alternative*, in *DPCE on line*, 4, 2018, p. 1008.



porti politici influenzano ancora oggi la vita della popolazione di fede islamica<sup>3</sup>. A tal proposito, occorre chiarire immediatamente che la popolazione greca appartenente alla confessione islamica può essere idealmente distinta in due macro categorie: il vecchio e il nuovo islam<sup>4</sup>. Il c.d. vecchio islam è costituito dai cittadini greci appartenenti alla minoranza storica della Tracia, il cui *status* giuridico deriva dal complesso del trattato internazionali stipulati dalla Grecia sin dal 1830<sup>5</sup>. Con l'espressione 'nuovo islam' si suole, invece, identificare gli immigrati di fede musulmana che si sono stabiliti in Grecia a partire dagli anni '90 e le altre comunità musulmane storiche che sono state, tuttavia, escluse dall'applicazione di un regime speciale. I due gruppi assumono un ruolo completamente diverso all'interno dell'ordinamento greco ed è solo al primo che viene riconosciuto un regime giuridico differenziato derivante dal suo *status* di minoranza.

Durante la guerra di indipendenza greca, la religione costituiva la prima linea di demarcazione tra le parti in guerra: i musulmani identificati come turchi ottomani e i cristiano ortodossi uniti nella causa ellenica<sup>6</sup>. La dissoluzione dell'Impero Ottomano ha condotto a una graduale trasformazione della popolazione musulmana dominante in quei territori in un gruppo minoritario all'interno dei nuovi Stati nazionali dei Balcani. Le regole di tutela di tali comunità religiose all'interno degli ordinamenti emergenti sono state fissate sotto l'egida delle Grandi Potenze, ben prima dell'istituzione del siste-

---

<sup>3</sup> La Grecia, così come i vicini Stati dei Balcani, ha vissuto una lunga storia di vicinanza con l'islam iniziata con l'assoggettamento della Grecia all'Impero Ottomano a partire dal tardo XIV secolo fino alla prima metà del XX secolo.

<sup>4</sup> K. TSISTELIKIS, *Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to Immigrant Newcomers*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012.

<sup>5</sup> Secondo quanto affermato dal Consiglio giuridico dello Stato, possono considerarsi membri della minoranza musulmana della Tracia esclusivamente i cittadini greci che siano di fede islamica, discendenti di membri della minoranza nonché iscritti nei registri di uno dei municipi della Tracia o in altro municipio del Paese purché precedentemente residenti in Tracia. Così il Consiglio giuridico dello Stato, *NSK*, opinione 222/2014; Consiglio di Stato, *StE*, 290/2002.

<sup>6</sup> R. CLOGG, *Grecia. Dall'Indipendenza a oggi*, Trieste, 2015.

ma di protezione delle minoranze da parte della Società delle Nazioni<sup>7</sup>.

Il primo atto internazionale ad aver compiutamente disciplinato il regime giuridico applicabile ai greci di fede musulmana risale al 1881, anno in cui l'annessione della Tessaglia ha reso cittadini greci circa 40.000 musulmani. La Convenzione di Costantinopoli stipulata in quell'anno tra la Grecia e la Sublime Porta, oltre ad aver definito i nuovi confini dello Stato greco ha ufficialmente riconosciuto alla sua popolazione musulmana lo *status* di minoranza disciplinandone la tutela, garantendo la libertà di culto e la sopravvivenza delle istituzioni comunitarie storicamente presenti in quei luoghi<sup>8</sup>. Tra gli aspetti giuridici più interessanti della Convenzione vi è il formale riconoscimento, all'interno dell'ordinamento greco, della figura del *mufti*, leader spirituale e politico della comunità musulmana cui viene attribuito il potere di esercitare funzioni giurisdizionali all'interno di un tribunale religioso islamico<sup>9</sup>. A quel tempo, la competenza giurisdizionale del *mufti* era limitata alle sole questioni di carattere strettamente religioso, tra le quali erano comprese le controversie in materia di rapporti familiari<sup>10</sup>. Le decisioni del tribunale religioso non avevano, tuttavia, efficacia giuridica vincolante, caratteristiche che assumeranno solo, come si vedrà, con il Trattato di Ate-

---

<sup>7</sup> I Protocolli di Londra firmati da Francia, Gran Bretagna e Russia nel 1829, stabilivano come condizione per il riconoscimento dell'indipendenza della Grecia, la garanzia della tutela della sicurezza personale e dei diritti di proprietà della popolazione musulmana.

<sup>8</sup> Nel periodo precedente alla Convenzione di Costantinopoli, lo statuto personale dei greci di fede musulmana era disciplinato mediante rinvio al diritto islamico in accordo tra le autorità greche e quelle ottomane. Si veda in argomento C. KATSIANA, *La condizione giuridica della minoranza musulmana in Grecia*, in *Jura Gentium*, 1, 2009.

<sup>9</sup> Anche la figura del *mufti* costituisce un'eredità del sistema giuridico ottomano. Tuttavia, nell'ambito del sistema del *millet* ottomano, il *mufti* era nominato dal *qadi*, il giudice, allo scopo di fornire l'interpretazione della *Shari'a*. Nell'ordinamento greco a questa funzione si è aggiunta quella di giudice, di *leader* spirituale e di rappresentante della comunità musulmana innanzi alle autorità greche. Al tempo della stipulazione della Convenzione di Costantinopoli, esistevano circa 50 uffici del *mufti* sul territorio greco.

<sup>10</sup> Convenzione di Costantinopoli 1881, art. 8 co. 3.

ne del 1913, ma erano tenute in considerazione dai tribunali civili nella definizione delle controversie<sup>11</sup>. In attuazione della Convenzione di Costantinopoli, la legge 59/1882, relativa alla disciplina dei capi spirituali delle comunità musulmane, definiva lo *status* giuridico del *mufti* riconoscendolo sia come capo spirituale della comunità musulmana residente nel suo distretto sia, con riferimento all'esercizio dei poteri giurisdizionali, come funzionario pubblico nominato o rimosso dal suo incarico mediante decreto regio<sup>12</sup>.

Con la fine delle guerre balcaniche (1912-1913) e l'estensione dei confini della Grecia mediante l'annessione della Macedonia, dell'Epiro, di Creta e delle isole dell'Egeo, la consistenza della popolazione musulmana è cresciuta in maniera esponenziale<sup>13</sup>. Con il Trattato di Atene del 1913 che sanciva la fine del conflitto, si è ritenuto, quindi, necessario predisporre una nuova disciplina del sistema posto a tutela della comunità musulmana. Il ruolo del *mufti* come *leader* spirituale, rappresentante e giudice della comunità musulmana ha trovato conferma nella nuova disciplina, sebbene con una rilevante novità. L'art. 11 del Trattato, in rotta sia con la tradizione ottomana che con quella di altri Stati musulmani, ha sostituito la nomina del *mufti* a opera dello Stato con la sua elezione diretta da parte dei membri della minoranza, introducendo così una delle questioni maggiormente controverse in materia<sup>14</sup>. In esecuzione del Trattato di Atene, l'art. 4 della legge

---

<sup>11</sup> K. TSISTELIKIS, *Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to Immigrant Newcomers*, cit., p. 34.

<sup>12</sup> K. TSISTELIKIS, *Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to Immigrant Newcomers*, cit., p. 34.

<sup>13</sup> I territori della 'nuova' Grecia contribuirono ad accrescere l'estensione territoriale dello Stato del 70% e aggiunsero alla sua popolazione circa 2.000.000 di abitanti. Questi nuovi cittadini, non rispondevano ai canoni etnici e religiosi del movimento nazionalista greco. La maggior parte di loro, presenti in particolare nell'area di Salonico, erano ebrei che parlavano la lingua giudeo spagnola. Negli altri territori di nuova acquisizione era presente un elevato numero di slavi, di musulmani principalmente di etnia turca e di valacchi. Per un attento esame si veda R. CLOGG, *Grecia. Dall'Indipendenza a oggi*, cit., p. 97 ss.

<sup>14</sup> Il riferimento è alle recenti vicende relative alla nomina dei *mufti* della Tracia che hanno condotto all'intervento della Corte EDU con le sentenze rese

147/1914, tutt'ora in vigore, ha ribadito il diritto dei cittadini di fede musulmana di rivolgersi al *mufti* per la risoluzione delle controversie attinenti allo statuto personale in base alla *Shari'a*, confermando il recepimento del diritto islamico all'interno dell'ordinamento greco.

La questione della definizione dello *status* speciale riconosciuto alla comunità musulmana è tornato in evidenza con la fine del primo conflitto mondiale quando il Trattato di Sèvres del 1920 ha ridisegnato i confini della Grecia attraverso l'annessione della regione della Tracia e della città di Smirne. Un'altra consistente porzione di popolazione musulmana si è, così, aggiunta a quella greca, ponendo la necessità per lo Stato di garantire a tutti i suoi nuovi cittadini uguaglianza giuridica. È a tal fine che la legge 2345/1920 ha confermato ancora una volta lo *status* giuridico del *mufti* ed esteso la sua giurisdizione ai nuovi cittadini greci di fede musulmana, stabilendo una disciplina che rimarrà immutata fino al 1990.

Il descritto quadro giuridico è stato ben presto modificato dalla Convenzione di Losanna del 1923 a seguito della definizione di una nuova mappa geografica dei confini tra la Grecia e la neonata Turchia<sup>15</sup>. In entrambi i paesi, la presenza di una popolazione di etnia, lingua e religione considerate diverse dai rispettivi movimenti nazionalisti è stata percepita come indesiderata, una eredità del passato di cui veniva imposta la tolleranza<sup>16</sup>. Sulla base delle istanze nazionaliste dei due Stati, la Conferenza di Losanna ha regolato le conseguenze della disgregazione dell'Impero Ottomano promuovendo l'omogenei-

---

sui casi *Serif v Grecia*, 38178/1997, 14.3.2000; *Agga v Greece*, 50776/1999, 52912/1999, 17.10.2002; *Agga v Greece*, 32186/2002, 13.07.2006.

<sup>15</sup> A seguito della disfatta della Grecia nella guerra greco-turca (1919-1922) appariva evidente che la pace potesse giungere solo attraverso un accordo negoziato con la nuova Repubblica turca di Atatürk. In questa delicata fase storica in cui l'antagonismo tra Grecia e Turchia era quanto mai sentito, la religione, unitamente al fattore linguistico, giocò un ruolo fondamentale nella formazione dell'identità nazionale del popolo greco e del popolo turco.

<sup>16</sup> O. ANASTASAKIS, K.A. NICOLADIS, K. OKTEM, *Introduction: The long Shadow of Europe*, in *In the long Shadow of Europe. Greeks and Turks in the Era of Postnationalism*, eds. O. ANASTASAKIS, K.A. NICOLADIS, K. OKTEM, Martinus Nijhoff, Leiden, 2009, p. 1.

tà nazionale con effetti decisivi per il destino della minoranza musulmana della Grecia<sup>17</sup>. Tali effetti sono stati concretizzati in due modi. In primo luogo, la Convenzione di Losanna del 1923 ha stabilito l'eliminazione delle reciproche minoranze tra Grecia e Turchia, attraverso lo strumento dello scambio di popolazioni<sup>18</sup>. Il secondo intervento ha riguardato una nuova regolamentazione dello *status* giuridico delle minoranze religiose escluse dallo scambio di popolazioni, secondo quanto previsto dal Trattato di Losanna stipulato pochi mesi dopo l'omonima Convenzione.

Lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia ha avuto luogo nello stesso 1923 ed è consistito in due diversi movimenti di popolazione in direzione opposta: i cristiani dell'Anatolia sono stati deportati in Grecia e i cittadini greci di fede islamica in Turchia<sup>19</sup>. Nella vicenda sono state coinvolte circa due milioni di persone, con un costo altissimo in termini di sofferenza umana.

---

<sup>17</sup> E. KONTOGIORGIS, *Population Exchange in Greek Macedonia*, Clarendon, Oxford, 2006, p.165 ss.

<sup>18</sup> La Convenzione di Losanna rese ufficiale quella che, sotto molti aspetti, era già una realtà di fatto per migliaia di profughi musulmani greci e per più di un milione di cristiano ortodossi, i quali, a seguito delle ripetute rappresaglie e violenze erano fuggiti dall'Asia Minore e dalla stessa Tracia orientale verso la Grecia. K. TSITSELIKIS, *The convention of Lousanne (1923): Past and current Appraisal*, in *When Greeks and Turks meet: Interdisciplinary Perspectives on the Relationship Since 1923*, ed. V. LYTRA, Ashgate, 2014, p. 211 ss.

<sup>19</sup> La pratica dello scambio di popolazioni era già conosciuta alla politica dell'epoca ma si era sempre basata sul principio della scelta, sulla *clause d'option*, e generalmente aveva coinvolto individui residenti in zone di conflitto, mai intere popolazioni come nel caso greco-turco. Si è trattato, infatti, della prima volta che la comunità internazionale non solo accettava, ma imponeva, laddove le minoranze opponevano resistenza, uno scambio di questa portata, ingigantendo le conseguenze delle deportazioni del periodo precedente. Va considerato che tale avvenimento ha significato il trasferimento forzato di ben due milioni di persone le cui comunità, in molti casi, vantavano una storia secolare. Si è anche giunti a processi forzati di ellenizzazione (è il caso dei Karamanlidi) e di turchizzazione, e alla fine della plurimillennaria storia dei greci in Asia Minore. Per una trattazione più approfondita della tematica da un punto di vista storico si veda *Minorities in Greece. Aspect of a Plural Society*, ed. R. CLOGG, Hurst & Company, London, 2002.

L'art. 2 della Convenzione ha esonerato dallo scambio di popolazioni i musulmani della Tracia occidentale e le comunità greco ortodosse di Istanbul, Imbros e Tenedos<sup>20</sup>. L'essenzione di queste popolazioni ne ha determinato la qualificazione in termini di minoranza all'interno dei rispettivi Stati nazionali. Assumendo, ancora una volta, come punto di riferimento l'antico sistema del *millet*, le minoranze sono state definite su base strettamente religiosa mantenendo un carattere fortemente pluralistico sul piano etnico e linguistico<sup>21</sup>. Il fattore politico e il perdurante antagonismo tra Grecia e Turchia hanno giocato un ruolo fondamentale nella definizione dell'identità della minoranza<sup>22</sup>. La politica greca ha percepito la presenza di una minoranza così vicina alla Turchia come problematica, tanto che la stessa è considerata in termini di minoranza religiosa dai greci e di minoranza etnica dai turchi<sup>23</sup>. Allo stesso tempo, la Turchia continua, ancora oggi, a nutrire particolare interesse per la minoranza e a influenzarne le scelte politiche<sup>24</sup>.

## 2. *Il quadro giuridico dopo il Trattato di Losanna del 1923: il neo milletism e la giurisdizione islamica*

Lo *status* giuridico della minoranza musulmana della Tracia occidentale è disciplinato dal Trattato di Losanna del 1923 che, insieme alla costituzione greca del 1975 e alla disciplina speciale approvata in attuazione dei trattati internazionali,

---

<sup>20</sup> PCIJ, Publications of the Permanent Court of International Justice, *Exchange of Greek and Turkish populations*, Opinion n. 10, Series B, 21.2.1925.

<sup>21</sup> La minoranza musulmana greca consta in particolare di tre gruppi etnico-linguistici: turchi, pomachi e rom.

<sup>22</sup> La formazione dell'identità della minoranza è avvenuta non senza tensioni e conflitti, soprattutto per i musulmani di etnia turca, parte dei quali, specialmente le *élite*, si identificavano con il secolarismo della politica kemalista turca. V. EVERGETI, P. HATZIPROKOPIOU, N. PREVELAKIS, *Greece*, in *The Oxford Handbook of European Islam*, ed. J. CESARI, Oxford U.P., Oxford, 2015, p. 350 ss.

<sup>23</sup> A. RINELLA, M.F. CAVALCANTI, *I Tribunali islamici in Occidente: Gran Bretagna e Grecia. Profili di diritto comparato*, in *DPCE*, 1, 2017, p. 69 ss.

<sup>24</sup> V. EVERGETI, P. HATZIPROKOPIOU, N. PREVELAKIS, *Greece*, cit., p. 354.

compone il complesso quadro giuridico in materia. In particolare, la terza parte del Trattato, agli artt. dal 37 al 45 posti sotto il titolo 'Protezione delle minoranze', garantisce ai cittadini membri della c.d. minoranza di Losanna la tutela dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale e politica della propria comunità e dello Stato, in base ai principi di uguaglianza e non discriminazione. La disciplina delle relazioni tra lo Stato greco e la minoranza si basa sul modello del *millet* ottomano, in virtù del quale la minoranza gode di privilegi e ampi spazi di autonomia proprio per il suo carattere religioso, rimanendo del tutto in secondo piano, almeno dal punto di vista giuridico, l'elemento etnico-linguistico<sup>25</sup>. Il sistema di tutela della minoranza musulmana greca è stato, quindi, definito come *neo milletism*<sup>26</sup>. Il descritto sistema trova applicazione ai soli membri della minoranza, comprendendo un regime differenziato che esclude gran parte della popolazione greca di fede musulmana, comprese comunità particolarmente antiche<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> L'impero Ottomano ideò un sistema giuridico particolare, in base al quale ogni comunità religiosa non musulmana veniva riconosciuta come 'nazione' (*millet* nel suo significato etimologico). Il capo di ciascuna comunità coincideva con il *leader* religioso, il quale rivestiva funzioni religiose e civili insieme. La massima autorità cristiana era il Patriarca, per gli ebrei era il Gran Rabbino di Costantinopoli. All'interno dell'ordinamento giuridico, il *millet* godeva di piena autonomia: una volta che il capo religioso aveva ricevuto conferma della sua investitura da parte del Sultano, entrava nel pieno delle sue funzioni di capo spirituale e secolare. Egli dirigeva la riscossione dei tributi, amministrava la giustizia nel settore del diritto civile e rappresentava la propria comunità davanti al Sultano. Si veda in materia C. KATSIANA, *La condizione giuridica della minoranza musulmana in Grecia*, cit.

<sup>26</sup> K. TSITSELIKIS, *A surviving Treaty: the Lausanne Minority Protection in Greece and Turkey*, cit., p. 288; K. BARKEY, *Empire of difference. The Ottomans in comparative Perspective*, Cambridge U.P., Cambridge, 2008.

<sup>27</sup> Nel Dodecanneso, dove vive una consistente porzione di popolazione musulmana, i *mufti* hanno esercitato la giurisdizione speciale religiosa fino al 1938, anno in cui le autorità italiane che governavano la regione abolirono tutte le giurisdizioni confessionali. A seguito dell'annessione della regione alla Grecia, la legge 519/1947 introduttiva del codice civile greco non ha previsto l'estensione dello speciale regime previsto per i musulmani della Tracia anche a questa popolazione, omettendo di dare continuità al quadro normativo introdotto nel 1914 che, in base agli obblighi internazionali assunti dalla

Grazie alla tutela offerta dal Trattato di Losanna, la minoranza gode di una particolare autonomia che consente di collocare le istituzioni comunitarie nell'ambito del diritto pubblico<sup>28</sup>. L'art. 42 del Trattato, unitamente all'art. 4 della legge 147/1914, costituisce la base giuridica per l'applicazione della *Shari'a* nell'ordinamento greco mediante il riconoscimento delle funzioni giurisdizionali del *mufti*. La norma impone agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie a garantire che tutte le questioni attinenti allo statuto personale dei membri della minoranza, siano risolte in conformità alle loro tradizioni religiose<sup>29</sup>. A ben vedere, la disposizione non fa espresso riferimento a un obbligo di istituzione di tribunali religiosi, né vi è alcun elemento che possa limitare la possibilità di una futura diversa regolamentazione dello statuto personale dei membri della minoranza, a condizione che le relative controversie siano decise in maniera rispettosa delle tradizioni religiose<sup>30</sup>.

L'art. 4 della legge 147/1914 individua la legge applicabile ai territori annessi alla Grecia in seguito al Trattato di Atene del 1913, stabilendo che tutte le questioni relative al matrimonio di persone appartenenti alla religione musulmana o ebraica sono disciplinate dal diritto religioso e giudicate in

---

Grecia avrebbero dovuto essere estesi ad ogni nuovo territorio acquisito dallo Stato.

<sup>28</sup> K. TSITSELIKIS, *Annotated Legal Documents on Islam in Europe. Greece*, Brill, Leiden, 2016, p. 38.

<sup>29</sup> Trattato di Losanna 1923, art. 42, par.1: «The [Greek] government undertakes as regards [muslim] minorities in so far as concerns their family law or personal status, measures permitting the settlement of these questions in accordance with the customs of those minorities».

<sup>30</sup> A. TSAOUSSIS, E. ZERVOGIANNI, *Multiculturalism and Family Law: The Case of Greek Muslims*, in *European Challenges in Contemporary Family Law*, eds. K. BOELE-WOELKI, T. SVERDRUP, Intersettia, Antwerp, 2008, p. 209 ss. Secondo un orientamento giurisprudenziale, la Grecia sarebbe tenuta a rispettare gli obblighi in materia di giurisdizione islamica in virtù del Trattato di Costantinopoli e del Trattato di Atene. Secondo altro orientamento sostenuto dal Consiglio di Stato, la Convenzione di Losanna è l'unica fonte vincolante in materia, avendo abrogato le fonti internazionali precedenti. Se tale opzione dovesse prevalere, la Grecia non avrebbe alcun obbligo internazionale a mantenere la giurisdizione del *mufti*.



conformità a questo<sup>31</sup>. Al descritto quadro giuridico, si è successivamente aggiunta la disposizione di cui all'art. 5 della legge 1920/1991 che, abrogata e sostituita la precedente legge 2345/1920, ha compreso nella competenza del *mufti* anche la materia successoria.

Le descritte funzioni giurisdizionali sono attualmente divise, così come previsto dalla legge 1920/1991, tra tre *mufti*: il *mufti* di Rodopi, quello di Xanthi e quello di Evros<sup>32</sup>, ciascuno dei quali ha il potere di agire in qualità di giudice applicando la legge islamica nei limiti della competenza fissata dalla legge<sup>33</sup>.

La giurisdizione del *mufti* è, dunque, una giurisdizione speciale a base religiosa e territoriale che opera parallelamente a quella delle corti civili, competenti sul controllo della conformità delle decisioni religiose ai principi fondamentali dell'ordinamento e ai diritti sanciti dalla Costituzione<sup>34</sup>. Il carattere obbligatorio o opzionale di questa giurisdizione speciale è stato a lungo dibattuto, almeno fino all'intervento del legislatore e della Corte di Strasburgo nel 2018. Infatti, fino all'approvazione della legge 4511/2018 che ha modificato l'art. 5 della legge 1920/1991, nessuna delle fonti normative di riferimento ha mai definito esplicitamente la natura della giurisdizione speciale islamica.

La dottrina prevalente ha sempre affermato la necessità di considerare la giurisdizione religiosa come volontaria e alternativa, in modo da consentire ai musulmani della Tracia

---

<sup>31</sup> K. TSITSELIKIS, *Annotated Legal Documents on Islam in Europe. Greece*, Brill, Leiden, 2016, p. 38. La norma è sopravvissuta all'approvazione della legge introduttiva del codice civile greco, il cui articolo 6 ha abrogato la giurisdizione confessionale ebraica ma non quella musulmana.

<sup>32</sup> La divisione della competenza territoriale tra i tre *mufti* corrisponde alla suddivisione della regione della Tracia in tre diverse Prefetture con sedi rispettivamente nelle città di Komotini, Xanthi e Didymotheico.

<sup>33</sup> Il *mufti*, secondo quanto stabilito dalla legge, è nominato dallo Stato con Decreto Presidenziale. La questione è, tuttavia, particolarmente controversa. In proposito si veda A. RINELLA, M.F. CAVALCANTI, *I Tribunali islamici in Occidente: Gran Bretagna e Grecia. Profili di diritto comparato*, cit.

<sup>34</sup> A. RINELLA, M.F. CAVALCANTI, *I Tribunali islamici in Occidente: Gran Bretagna e Grecia. Profili di diritto comparato*, cit., p. 103.

di scegliere liberamente se rivolgersi al diritto islamico o al diritto civile<sup>35</sup>. Secondo una certa opinione, la considerazione della giurisdizione islamica in termini di esclusività comporta una segregazione su base religiosa di alcuni cittadini greci cui verrebbe negato l'accesso alle corti dello Stato, con una conseguente violazione del principio di uguaglianza e di giusto processo<sup>36</sup>.

Contrariamente all'opinione della dottrina, il costante orientamento della giurisprudenza greca ha affermato il carattere obbligatorio ed esclusivo della giurisdizione islamica sui cittadini appartenenti alla minoranza<sup>37</sup>. Secondo la Corte di Cassazione, la giurisdizione del *mufti* rappresenta un elemento indispensabile e imprescindibile di quella tradizione religiosa della minoranza che, in base all'art. 42 del Trattato di Losanna, lo Stato ha il dovere di tutelare. I giudici religiosi sarebbero, infatti, i soli competenti a decidere in ordine al contenuto delle norme religiose e a fornirne una adeguata interpretazione<sup>38</sup>. Il carattere obbligatorio ed esclusivo della giurisdizione religiosa avrebbe, dunque, come preciso scopo quello di tutelare la minoranza religiosa, come imposto dagli obblighi internazionali assunti dalla Grecia<sup>39</sup>. Nel silenzio del le-

---

<sup>35</sup> K. TSITSELIKIS, *The Jurisdiction of the Mufti as a religious judge. The case 405/2000 of the first Instance Court of Thiva*, in *Nomiko Vima*, 49, 2001; P. NASKOU PERRAKI, *The Legal Framework of Religious Freedom in Greece*, A.N. Sakkoulas, Atene, 2000. *Contra* K. BEIS, *First Instance Court of Thiva 405/2000*, in *Dike International*, 2001, p. 1097 ss., secondo cui la giurisdizione del *mufti* ha carattere esclusivo. Di conseguenza l'intervento della giurisdizione ordinaria sarebbe consentito solo nel caso in cui si facesse valere innanzi al giudice civile una violazione dei diritti umani nel corso del procedimento o nel merito della decisione.

<sup>36</sup> K. TSITSELIKIS, *The legal Status of Islam in Grecia*, cit.

<sup>37</sup> Tribunale di Atene, 16613/1981; Tribunale di Komotini, 21/2002; Areios Pagos, 1723/1980.

<sup>38</sup> Areios Pagos, 2138/2013.

<sup>39</sup> Areios Pagos, 231/1932, 105/1937, 14/1938, 321/1960, 322/1960, 738/1967, 1723/1980, 1041/2000, 2113/2009, 1097/2007, 1497/2013 e 1370/2014. Di diverso parere sono state evidentemente le autorità turche. In base al secondo paragrafo dell'art. 42 del Trattato di Losanna, il governo e la minoranza hanno diritto a deferire ogni controversia relativa al Trattato a un arbitrato internazionale, tuttavia, questa opzione non è mai stata esercitata. In Turchia, nel 1925, la minoranza cristiana, a seguito di forti pressioni po-

gislatore, fino all'intervento riformatore del 2018, la giurisdizione islamica è stata definita obbligatoria ed esclusiva in via giurisprudenziale, con una conseguente violazione del principio di uguaglianza e di giusto processo<sup>40</sup>.

Proprio a tutela di questi due principi, l'orientamento giurisprudenziale minoritario si è posto in netto contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, affermando una linea interpretativa più coerente con i principi costituzionali. Tale orientamento, partendo dal presupposto della natura volontaria e opzionale della giurisdizione islamica, ritiene che quando i cittadini di fede musulmana compiano un'esplicita manifestazione della loro volontà di rivolgersi al diritto civile, ad esempio contraendo matrimonio civile o redigendo testamento innanzi a un notaio dello Stato secondo le regole del codice civile, i relativi rapporti non possono ricadere sotto il dominio della *Shari'a* e della giurisdizione islamica, ma saranno disciplinati in applicazione del diritto ordinario. La libertà religiosa e i principi di uguaglianza e giusto processo, garan-

---

litiche, ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia all'applicazione dell'art. 42 del Trattato. Di conseguenza il codice civile turco è diventato applicabile a tutti i cittadini indistintamente, negando così il diritto alla giurisdizione parallela. Il governo Greco non ha mai tentato di imporre la stessa misura alla minoranza islamica. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, il mantenimento del carattere islamico e della società minoritaria ha creato i presupposti per un'ingerenza politica da parte della Turchia negli affari della minoranza islamica greca. Sin dal 1931 la Turchia ha tentato di condurre il governo greco a un'abolizione della giurisdizione del *mufti*. Nel 1959, nel quadro delle negoziazioni tra i due Stati rivali risultanti dal c.d. *Report* dei due, il rappresentante della Turchia ha proposto una riforma delle corti islamiche basate sul diritto civile, affermando che la *Shari'a* costituisce una regressione per la minoranza (K. ZEKI, *Rapport des deux*, ISIS, Istanbul, 1959, p. 19). La successiva proposta del delegato turco di affermare il diritto per i musulmani della Tracia di scegliere alternativamente tra il diritto civile greco e il diritto islamico è rimasta priva di riscontro fino ad oggi.

<sup>40</sup> D. ANAGNOSTOU, *Religious Freedom and Minority Rights in the new Europe: the Case of muslim Courts in Western Thrace*, in *Modern Greek Studies Association International Symposium*, Kent State University, 6-9 novembre 1997.

tiscono a tutti i cittadini greci il diritto di scegliere in base a quale fonte normativa regolare i propri rapporti<sup>41</sup>.

È in questo contesto giuridico e giurisprudenziale che si colloca il caso *Molla Sali v Greece* che ha condotto la questione della natura della giurisdizione islamica greca innanzi ai giudici di Strasburgo. La controversia coinvolge elementi di assoluta importanza per l'intera minoranza della Tracia, il che ha, da ultimo, spinto il legislatore greco a intervenire con una riforma attesa da lungo tempo.

### 3. *Il caso Molla Sali v Greece*

Con la sentenza resa nel dicembre del 2018 sul caso *Molla Sali c Grecia*<sup>42</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affrontato la problematica questione dell'obbligatorietà dell'applicazione della *Shari'a* ai rapporti personali degli appartenenti alla minoranza della Tracia, nonché del carattere obbligatorio ed esclusivo della giurisdizione islamica sulle relative controversie. La questione coinvolge, dunque, il diritto dei cittadini greci appartenenti alla minoranza di scegliere di regolare i propri rapporti in base al diritto civile, il loro diritto di rivolgersi alle corti secolari, nonché l'applicazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 14 della CEDU.

Il caso ha avuto origine dal ricorso presentato nel 2014 da Chatize Molla Sali a causa del mancato riconoscimento da parte delle corti greche del testamento pubblico redatto in suo favore, in base alle norme del codice civile, dal marito Moustafa Molla Sali, membro della minoranza musulmana della Tracia.

Nel giugno del 2008, su richiesta di Chatize Molla Sali, il Tribunale di Komotini ha riconosciuto come pienamente valido il citato testamento dandovi esecuzione<sup>43</sup>. La decisione è

---

<sup>41</sup> Tribunale di Thivas, 405/2009; Tribunale di Rodopi, 9/2008; Tribunale di Xanthi, 1623/2003 e 102/2012.

<sup>42</sup> ECHUR, *Molla Sali v Greece*, 2045/2014.

<sup>43</sup> Tribunale di Komotini, 12785/2008.

stata impugnata davanti al Tribunale di Rodopi dalle sorelle del defunto, le quali hanno contestato la validità del testamento e rivendicato il diritto a 3/4 delle proprietà del defunto, così come previsto dalla legge islamica. Secondo le ricorrenti, infatti, l'appartenenza del defunto alla minoranza storica della Tracia, comporta l'applicazione della *Shari'a* a tutti i suoi rapporti successori e la soggezione alla giurisdizione islamica di tutte le controversie da essi derivanti, con conseguente esclusione del codice civile greco<sup>44</sup>. Secondo il diritto successorio islamico, *fara idh*, affermano le due sorelle, la morte comporta la cessazione definitiva di tutti i rapporti giuridici tra il defunto e i terzi, compresi i familiari che gli sono sopravvissuti e che soggiacciono a un trattamento pari a quello di qualunque altro creditore, beneficiando di quote frazionate di eredità. Il diritto successorio islamico si basa sulla successione intestata, rispetto alla quale la posizione di uomini e donne è diversamente configurata: in assenza di figli, come nel caso concreto, al marito spetterebbe la metà del patrimonio della defunta moglie, a una vedova spetterebbe, invece, solo 1/4 del patrimonio del coniuge. La *Shari'a* considera anche la successione volontaria consentendo al *de cuius* di lasciare in eredità fino a 1/3 dei suoi beni a soggetti diversi dai suoi eredi legittimi, mediante una dichiarazione di volontà, *wasiyya*, in ogni caso difficilmente assimilabile all'istituto del testamento. Il Tribunale di Rodopi ha respinto le richieste delle ricorrenti ritenendo che impedire ai musulmani della Tracia di disporre liberamente dei propri beni in vista della morte, applicando il diritto successorio islamico in modo contrario alla volontà del *de cuius*, determinerebbe una inaccettabile discriminazione sulla base del credo religioso in violazione dei principi costituzionali e della CEDU. Il giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato come dall'art. 5 co. 2 della legge 1920/1991 sia possibile dedurre come le questioni successorie che coinvolgano i membri della minoranza sono disciplinate dalla *Shari'a* solo

---

<sup>44</sup> Occorre osservare che queste stesse ricorrenti, al momento della morte del padre, avevano beneficiato del regime successorio ordinario, ottenendo l'equa ripartizione dell'eredità con il fratello il quale, qualora fosse stata applicata la legge islamica, avrebbe beneficiato di gran parte dell'eredità.

quando la sua applicazione non violi i principi costituzionali. Lo scopo dei trattati internazionali è, infatti, quello di rafforzare la tutela della minoranza e non quello di privare i suoi membri dei diritti individuali<sup>45</sup>. La sentenza ha trovato conferma anche in appello<sup>46</sup>. Le sorelle Molla Sali hanno, quindi, proposto ricorso alla Corte di Cassazione ottenendo l'accoglimento delle proprie doglianze.

Con sentenza 1862/2013, la Corte di Cassazione ha accolto le richieste delle ricorrenti assumendo come punto di riferimento l'art. 11 del Trattato di Atene del 1913, l'art. 4 della legge 147/2014, l'art. 10 della legge 2345/1920 e l'art. 5 co. 2 della legge 1920/1991.

A parere della Corte, l'art. 10 della legge 2345/1920 riproduce quanto già stabilito dall'art. 11 del Trattato di Atene, in base al quale i *mufti* esercitano la loro giurisdizione sui musulmani in materia di matrimonio, divorzio e successioni. Tale disciplina, in virtù dell'art. 28 co. 1 della costituzione<sup>47</sup>, è parte integrante dell'ordinamento e prevale su qualsiasi disposizione di legge ordinaria contraria.

Oltre che sotto il profilo soggettivo, afferma la Corte, l'applicazione della *Shari'a* al caso concreto rileva anche sotto il profilo oggettivo. I beni di proprietà del defunto Molla Sali, infatti, appartengono alla categoria dei beni posseduti in 'piena proprietà', *mulkia*. Con questo termine si suole indicare quelle proprietà originariamente appartenute all'amministrazione ottomana, la cui piena proprietà è stata poi trasferita ai privati e assoggettata al regime giuridico previsto dalla *Shari'a*. Per i motivi esposti, il testamento non può che ritenersi invalido e privo di effetti giuridici. La causa è stata, quindi,

---

<sup>45</sup> Tribunale di Rodopi, 50/2010.

<sup>46</sup> Corte d'Appello della Tracia, 392/2011.

<sup>47</sup> Costituzione (1975), art. 28 co. 1: «Le regole del diritto internazionale generalmente accettate, come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica da parte della Camera e la loro entrata in vigore conformemente alle disposizioni di ciascuno di loro, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno un valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge. L'applicazione delle regole del diritto internazionale generale e dei trattati internazionali nei confronti degli stranieri è sempre sottoposta alla condizione della reciprocità».

rinvia alla Corte d'Appello che ha fatto proprie le motivazioni già espresse dalla Corte di Cassazione<sup>48</sup>. A conclusione del procedimento, la signora Molla Sali è stata privata di 2/3 dell'eredità come stabilito dalla legge islamica e, esasperati tutti i gradi di giudizio, si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo per veder dichiarata l'avvenuta violazione degli artt. 6 e 14 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

Secondo la ricorrente il giudizio della Corte di Cassazione ha violato l'art. 14 della Convenzione<sup>49</sup> in combinato disposto con l'art. 6 della stessa<sup>50</sup>, oltre che l'art. 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione<sup>51</sup>, per aver rifiutato di riconoscere l'applicazione, al caso di specie, del diritto civile, applicabile a tutti i cittadini greci, in luogo della *Shari'a*, ponendo in essere una discriminazione su base religiosa e privandola di una proprietà

---

<sup>48</sup> Corte d'Appello della Tracia, 183/2015. La signora Molla Sali ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello innanzi alla Corte di Cassazione che ha definitivamente respinto le domande della ricorrente con sentenza 556/2017.

<sup>49</sup> Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Roma, 4.12.1959, art. 14: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

<sup>50</sup> Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Roma, 4.12.1959, art. 6: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

<sup>51</sup> Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, Parigi, 20.03.1952, art. 1: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale».

che le spettava legittimamente. Nessuna legge dello Stato, ha affermato la ricorrente, nega ai suoi cittadini di fede musulmana l'accesso ai tribunali civili.

Inoltre, imporre a chiunque, contrariamente alla sua volontà, l'esercizio di un diritto imposto a tutela della minoranza cui l'individuo appartiene, determina un'indebita discriminazione che non persegue alcuno scopo legittimo. Difatti, subordinare l'esercizio del diritto di accesso ai tribunali civili alla perdita dello *status* di membro della minoranza, equivarrebbe a creare un sistema segregazionista in cui il diritto islamico trova applicazione automatica ai membri della minoranza, senza che questi abbiano la possibilità di sottrarvisi in base alla c.d. libertà di *out put*.

Nel corso del giudizio, il governo greco ha sostenuto la tesi della Corte di Cassazione, affermando che i giudici avevano perseguito il legittimo obiettivo di garantire i diritti riconosciuti alla minoranza musulmana, attraverso l'applicazione della *lex specialis*. Il costante orientamento della Corte di Cassazione in tal senso è volto al rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Grecia sin dal 1881. Inoltre, la ricorrente non ha subito alcuna discriminazione basata sulla fede religiosa, in quanto, l'applicazione della *Shari'a* al caso concreto non dipende dalla sua appartenenza religiosa, ma dalla natura della proprietà oggetto di giudizio soggetta al diritto islamico. Infine, il governo fa riferimento al caso *Refah Partisi a.o. v Turkey* del 2003, in occasione del quale la Corte EDU aveva espresso un giudizio negativo in ordine alla compatibilità tra la *Shari'a* e il sistema dei diritti umani<sup>52</sup>. Nel caso *Molla Sali*, precisa il governo, non si tratta di valutare l'astratta possibilità di istituire una pluralità di ordinamenti giuridici su base confessionale e la loro compatibilità con i diritti umani, quanto piuttosto di considerare il carattere multiculturale dell'Eu-

---

<sup>52</sup> ECHR, *Refah Partisi a.o. v Turkey*, 13.2.2003: «it is difficult to declare on'e respect for democracy and human rights while at the same time supporting a regime based on sharia, which clearly diverges from Convention values particularly with regards to its criminal law and criminal procedure, its rules on the legal status of women and the way it intervenes in all spheres of private and public life in accordance with religious precepts».



ropa e la necessità di adottare politiche di conciliazione nei confronti delle diverse comunità religiose.

Sebbene la ricorrente avesse lamentato la violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 14 CEDU, nel decidere il caso la Corte EDU, in virtù del principio *iura novit curia*, ha valorizzato il profilo della discriminazione connesso al diritto di proprietà (combinato disposto dell'art. 14 CEDU e dell'art. 1 Protocollo n. 1), ponendosi l'obiettivo di rispondere a un preciso quesito: se il rifiuto da parte della Corte di Cassazione di applicare il diritto civile al caso che le è stato sottoposto, a causa dell'appartenenza religiosa del testatore, configuri o no una differenza di trattamento discriminatoria, rispetto al trattamento che sarebbe stato riservato ai beneficiari di un testamento redatto da un individuo non musulmano<sup>53</sup>.

Ai fini di cui all'art. 14 della CEDU, una differenza di trattamento può definirsi discriminatoria quando non trovi alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole e, dunque, quando non persegua un obiettivo legittimo o non sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e le finalità perseguite. Gli Stati aderenti al sistema della CEDU godono di un certo margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura trattamenti differenziati, in situazioni tra loro simili, siano giustificabili. Nel caso di specie la ricorrente, in qualità di beneficiaria di un testamento redatto secondo il diritto civile dal defunto marito di fede musulmana, si trova in una situazione significativamente simile a quella di qualsiasi beneficiario di testamento redatto da un non musulmano. Ciononostante, è stata sottoposta a un trattamento differenziato a causa della confessione religiosa del marito. Occorre, quindi, stabilire se questa differenza di trattamento possa avere una giustificazione obiettiva e ragionevole.

Pur essendo comprensibile che la Grecia sia vincolata a obblighi internazionali in ordine alla tutela della minoranza della Tracia, i giudici di Strasburgo dubitano che, nelle partico-

---

<sup>53</sup> M.C. LOCCHI, *La minoranza musulmana di Tracia tra protezione dell'identità religiosa, divieto di discriminazione e diritto all'auto-determinazione*, in *DPCE online*, 1, 2019, p. 909 ss.

lari circostanze di questo caso, la misura applicata ai diritti successori di Chatize Molla Sali sia idonea a raggiungere gli obiettivi di garanzia perseguiti o comunque che sia a essi proporzionata. Non vi è dubbio che la disciplina che definisce lo *status* della minoranza musulmana sia stata effettivamente concepita con lo scopo di preservare l'identità culturale e religiosa della minoranza e che costituisca una *lex specialis*, applicabile ai membri della minoranza in determinate materie, senza che ciò possa considerarsi contrario agli artt. 4 e 20 della Costituzione greca<sup>54</sup> e all'art. 6 della CEDU. Altrettanto indiscusso è che ratificando il Trattato di Sevres, non più in vigore al pari del Trattato di Atene del 1913<sup>55</sup>, e il Trattato di Losanna, la Grecia si sia impegnata a garantire il rispetto dei costumi della minoranza nella disciplina delle questioni attinenti allo statuto personale dei suoi membri. Tuttavia, tenuto conto della formulazione letterale delle norme internazionali rilevanti in materia, non appare altrettanto evidente che la Grecia abbia assunto l'obbligo di fare applicazione della *Shari'a* attraverso uno speciale tribunale religioso. A tale quadro giuridico deve aggiungersi l'art. 5 co. 2 della legge 1920/1991 che, nel definire l'ambito di competenza del *mufti* in materia successoria, fa riferimento alle dichiarazioni di volontà islamiche e alla successione legittima, ma non estende la giurisdizione religiosa e l'applicazione della *Shari'a*, i cui limiti sono tassativi, ad altri tipi di successioni per il solo fatto della religione del *de cuius*.

La tutela della libertà religiosa, così come formulata dalla CEDU, precisa la Corte, non richiede agli Stati contraenti di creare un quadro normativo speciale per concedere alle comunità religiose uno *status* giuridico differenziato che comprenda particolari privilegi, ma, in tal caso, il godimento di diritti speciali non può comportare una discriminazione. Le con-

---

<sup>54</sup> Costituzione (1975), art. 4: «1) Tutti i greci sono uguali davanti alla legge. 2) I greci, uomini e donne, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri»; e art. 20: «Ciascuno ha il diritto di ottenere una tutela giurisdizionale dinanzi ai tribunali e può esporre davanti ad essi i suoi punti di vista relativi ai suoi diritti ed ai suoi interessi, conformemente alle disposizioni della legge».

<sup>55</sup> ECHR, *Serif v Grecia*, 38178/1997, 14.3.2000.

vinzioni religiose di un individuo non possono considerarsi al pari di un'implicita rinuncia a determinati diritti individuali, né lo Stato può farsi garante della tutela dell'identità della minoranza sacrificando il diritto dei suoi membri a scegliere di non farne parte: «Refusing member of a religious minority the right to voluntarily opt for and benefit from ordinary law amounts not only to discriminatory treatment but also to breach of a right of cardinal importance in the field of protection of minorities, that it is to say the right to free self-identification»<sup>56</sup>.

In ogni caso, proseguono i giudici, il diritto alla libera autoidentificazione costituisce la pietra angolare del diritto internazionale sulla protezione delle minoranze. Nessun trattato o altro strumento giuridico ha il potere di imporre a un individuo di sottomettersi, contro la propria volontà, al regime speciale riservato alla minoranza. Tutto ciò considerato, la Corte di Strasburgo ha rilevato che la differenza di trattamento subita dalla ricorrente non avesse alcuna giustificazione oggettiva ragionevole e fosse, pertanto, illegittima e lesiva dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 1 Protocollo n.1.

La sentenza resa sul caso *Molla Sali* ha affrontato alcune questioni di primaria importanza per i diritti individuali dei membri della minoranza islamica della Grecia che si riflettono, in un quadro più generale, sulle politiche di *reasonable accommodation*. Appare, in primo luogo, evidente come la Corte non condanni la ricerca della composizione ragionevole attraverso un sistema di giurisdizione parallela riservato la minoranza e sottolinei come il sistema del *neo milletism* non sia, almeno in linea di principio, contrario ai valori e ai principi affermati dalla CEDU.

Nella sua decisione, la Corte sembra piuttosto sottolineare la necessità di un approccio casistico che tenga in considerazione problematiche specifiche, in un'ottica di *reasonable accommodation* tra le istanze identitarie e i diritti fondamentali dei singoli. Pertanto, più che secondo le problematiche espres-

---

<sup>56</sup> EHRC, *Molla Sali v Greece*, 20452/2014, 19.12.2018.

se nella già citata sentenza *Refah Partisi a.o. v Turkey*, la sentenza in commento dovrebbe essere letta alla luce dei principi espressi dalla Corte nelle sentenze *Serif v Greece* e *Agga v Greece*, secondo cui il pluralismo deve considerarsi quale elemento necessario della società democratica le cui criticità non possono essere risolte eliminando il pluralismo stesso, ma ricercando soluzioni di composizione delle differenze.

Un ulteriore elemento di rilievo risiede nell'indicazione da parte della Corte delle condizioni alle quali gli Stati possono, in maniera conforme alla CEDU, stabilire un «particular legal framework in order to grant religious communities a special status entailing specific privileges», confermando l'idea di una possibile composizione tra istanze comunitarie e diritti individuali dei suoi membri, purché ciò non imponga vincoli discriminatori o lesivi della libertà di scelta del singolo. L'accesso a un siffatto *status* speciale riconosciuto alla minoranza, non può che basarsi sul consenso delle parti interessate in virtù del fondamentale diritto all'autodeterminazione. L'aspetto negativo del diritto, ossia il diritto di un individuo a non essere trattato come membro della minoranza, non può essere limitato dall'aspetto positivo del diritto stesso. Occorre, invece, riconoscere piena effettività al diritto di *opt out*, il diritto di rinunciare volontariamente allo *status* speciale.

Uno dei risultati più rilevanti emersi in coincidenza della trattazione del caso *Molla Sali* è l'intervento del legislatore greco che ha integrato nell'ordinamento quanto da molto tempo sostenuto dalla dottrina, dalla giurisprudenza minoritaria e ora anche dalla Corte EDU. La legge 4511/2018 ha modificato l'art. 5 della legge 1920/1991 il cui nuovo co. 4 stabilisce che le materie comprese nella competenza del *mufti* sono disciplinate dal diritto civile ordinario. L'applicazione del diritto islamico è consentita solo per espressa volontà dell'interessato. Nello stesso senso, la soggezione di una controversia alla giurisdizione del tribunale religioso, è consentita solo in caso di una espressa comune volontà di tutte le parti coinvolte.

Risolviendo l'annoso problema del rapporto tra giurisdizione civile e giurisdizione religiosa, il legislatore, ha, quindi, definito la giurisdizione del *mufti* come una giurisdizione specia-

le, alternativa e concorrente rispetto a quella civile, attivabile solo su base volontaria.

Infine, la riforma stabilisce che, con Decreto Presidenziale, emanato su parere del Ministro dell'istruzione, della ricerca e della religione e del Ministro della giustizia, della trasparenza e dei diritti umani, verranno definite le regole del procedimento innanzi al tribunale islamico e della redazione e pubblicazione delle relative decisioni. Attualmente il Decreto non è stato ancora pubblicato, lasciando per il momento irrisolte le criticità in materia.

#### 4. *Considerazioni conclusive*

La Grecia, grazie al suo retaggio storico, mostra, più di ogni altro Paese europeo l'importanza di una presa di coscienza della necessità di raggiungere soluzioni di accomodamento tra le ragioni dell'identità culturale, religiosa ed etnica, il pluralismo giuridico e la tutela dei diritti individuali e dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Tuttavia, le problematiche connesse a un sistema di giurisdizione parallela che prevede l'applicazione di una legge religiosa in seno a un ordinamento secolare sono innegabili, così come lo sono alcuni difetti del sistema greco che necessitano di una pronta soluzione. La decisione del governo di riconoscere quella del *mufti* come una giurisdizione alternativa rispetto a quella civile e attivabile solo su base volontaria rappresenta indubbiamente un passo in avanti nella realizzazione di un corretto sistema di bilanciamento che deve evitare la trappola dell'eccessiva estraniamento, se non addirittura della segregazione della comunità musulmana. Resta, tuttavia, ancora molta strada da fare soprattutto in ordine alla disciplina delle procedure adottate dai tribunali islamici e alla necessità di approntare un concreto sistema di mezzi di impugnazione, affinché tali procedimenti possano dirsi conformi al principio del giusto processo. Quanto alle preoccupazioni in ordine alla conformità della *Shari'a* ai diritti umani, la questione dovrebbe essere spostata sul piano concreto. Ci si dovrebbe cioè chie-

dere se l'interpretazione della *Shari'a* operata dai tribunali religiosi greci sia conforme ai diritti umani. A tal fine, oltre che doversi garantire un sicuro sistema di controllo da parte delle corti secolari al momento dell'esecuzione delle sentenze, le competenti autorità civili e religiose dovrebbero raggiungere un orientamento comune in ordine all'interpretazione della *Shari'a* più conforme ai principi dell'ordinamento, secondo un sistema uniforme per tutti i *mufti* che avrebbe altresì il vantaggio di assicurare una maggiore certezza del diritto.

A queste già urgenti problematiche, occorre poi aggiungere quella relativa al diverso trattamento riservato ai musulmani appartenenti al c.d. nuovo islam che risultano essere soggetti a un trattamento differente rispetto a quelli appartenenti alla minoranza, con un'inevitabile violazione del principio di uguaglianza.

Il governo greco e alcuni osservatori ritengono che, a seguito della riforma del 2018 che ha definitivamente chiarito la questione della libertà di scelta tra diritto civile e diritto islamico, il problema della giurisdizione parallela scomparirà gradualmente a fronte del fatto che gli stessi musulmani opereranno per la giurisdizione ordinaria<sup>57</sup>. Nel formulare tali affermazioni si trascurano, tuttavia, due elementi fondamentali. In primo luogo la maggior parte dei musulmani della Tracia sente ancora un forte legame con la propria identità culturale e dimostra una altrettanto forte preferenza per la legge islamica<sup>58</sup>.

La coesistenza di due giurisdizioni, l'una secolare, l'altra religiosa, può rappresentare un esempio virtuoso di pluralismo giuridico solo a patto che garantisca la libertà di scelta personale di sottomettersi all'una o all'altra giurisdizione, garantisca un effettivo controllo sul rispetto dei principi costituzionali e sia aperto a tutti i cittadini appartenenti alla confessione islamica.

Le criticità evidenziate nell'analisi della giurisdizione speciale religiosa in Grecia e le sue discrepanze rispetto ad al-

---

<sup>57</sup> M. BERGER, *De Enige Sharierechtbank in Europa*, cit, p. 89.

<sup>58</sup> M. BERGER, *De Enige Sharierechtbank in Europa*, cit, p. 89.

cuni dei principi fondamentali dell'ordinamento, possono essere risolte o quantomeno corrette in tre modi alternativi: a) abolendo la giurisdizione del *mufti*; b) sostituendo la giurisdizione religiosa con un metodo alternativo di risoluzione delle controversie sul modello dell'arbitrato islamico applicato in alcuni paesi di *common law*; c) mantenendo operante il sistema del *neo milletism*, apportando le necessarie riforme a una legge in parte obsoleta e promuovendo uno sviluppo dell'interpretazione della *Shari'a*, sia dal punto di vista sostanziale sia procedurale, in maniera conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento.

A fronte delle proposte di abolizione della giurisdizione confessionale del *mufti*, è stato osservato che l'imposizione alla minoranza di un tribunale civile e la conseguente abolizione dei tribunali religiosi sarebbe percepita come una violazione della tutela offerta alla minoranza, nonché come un atto di politica anti turca e anti minoritaria<sup>59</sup>. A ciò si aggiungerebbe una diminuzione della tutela dei soggetti più vulnerabili. Le dinamiche sociali all'interno delle comunità musulmane, soprattutto nelle aree rurali, sottopongono, spesso, le donne a modelli tradizionalisti di dominazione maschile e patriarcale sostenuti da un'interpretazione retrograda e statica della *Shari'a*<sup>60</sup>. L'abolizione della figura del *mufti* condurrebbe alla creazione di realtà normative e giurisdizionali ufficiose e nascoste in cui le controversie familiari sarebbero decise in un modo che sfugge al controllo dell'ordinamento.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che sia necessaria una riforma del sistema del *neo milletism* che abbia come priorità assoluta quella di garantire alle parti più vulnerabili la possibilità di rivendicare una posizione paritaria all'interno del sistema. L'accettazione di un sistema pluralistico che prevede processi alternativi di risoluzione delle controversie potrebbe, invece, condurre alla creazione un modello di maggio-

---

<sup>59</sup> K. TSITSELIKIS, *Seeking to accommodate Shari'a within a Human Rights Framework: The Future of the Greek Sharia Court*, cit., p. 356.

<sup>60</sup> K. TSITSELIKIS, *Seeking to accommodate Shari'a within a Human Rights Framework: The Future of the Greek Sharia Court*, cit., p. 356.

re permeabilità tra i due sistemi giuridici<sup>61</sup>. Una valida soluzione ai problemi di compatibilità tra il sistema del *neo millenarismo*, l'ordinamento costituzionale e il sistema dei diritti umani potrebbe essere quella della sostituzione della giurisdizione islamica del *mufti* con un sistema arbitrale modellato sull'esempio britannico. In tal modo verrebbe inserito nell'ordinamento un sistema culturalmente accomodante di aggiudicazione che consentirebbe di realizzare un migliore equilibrio tra le diverse istanze e che sarebbe, altresì, dotato di una maggiore flessibilità agli inevitabili cambiamenti sociali. Il sistema arbitrale porterebbe con sé anche il vantaggio di consentire ai musulmani appartenenti al nuovo islam di ottenere nuovi diritti di carattere religioso. Del resto, la legge 4511/2018 di riforma della disciplina della giurisdizione islamica greca sembra muoversi proprio in questa direzione. Infatti, come per il sistema arbitrale, la decisione del tribunale islamico assume efficacia giuridica all'interno dell'ordinamento solo a seguito dell'attribuzione di esecutività da parte del tribunale statale e l'operatività della giurisdizione alternativa religiosa, perso il carattere dell'esclusività, si fonda sull'accordo tra le parti.

Un'ulteriore strada percorribile in un'ottica di miglioramento del sistema, sarebbe quella di promuovere uno sviluppo dell'interpretazione della *Shari'a* in modo da superare i possibili contrasti con l'ordine pubblico e l'ordinamento giuridico greco in generale<sup>62</sup>. Il sistema, infatti, così come concepito e raramente corretto, assicura la tolleranza tra i diversi gruppi etnici e religiosi presenti nell'ordinamento, ma occorre un rafforzamento della tutela dei diritti sia dal punto di vista sostanziale sia procedurale

---

<sup>61</sup> K. TSITSELIKIS, *Seeking to accommodate Shari'a within a Human Rights Framework: The Future of the Greek Sharia Court*, cit., p. 356; A. TSAOUSSIS, E. ZERVOGIANNI, *Multiculturalism and Family Law: The Case of Greek Muslims*, cit., p. 223.

<sup>62</sup> K. TSITSELIKIS, *Applying Shari'a in Europe: Greece as an ambivalent legal paradigm*, in *Yearbook of Muslims in Europe*, vol. II, eds. J.S. NIELSEN, S. AKGÖNÜL, A. ALIBAŠIĆ, BR. MARÉCHAL, CH. MOE, Brill, 2010, p. 663 ss.



Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante un'intesa tra le competenti autorità greche e i *mufti* sull'interpretazione della legge islamica applicabile nell'ordinamento greco.

A tal fine, appare utile interrogarsi sulla necessità di percorrere la strada della *reasonable accommodation* attraverso l'elaborazione di un *fiqh* più adatto all'ordinamento greco, di comune accordo tra giurisdizione secolare e religiosa. Il *corpus iuris* elaborato dai giuristi islamici nel passato non deve essere necessariamente considerato un libro chiuso ma piuttosto «an open one which can be brought to life and rejuvenated in order to cope with requirements of the modern world»<sup>63</sup>.

Con l'eccezione del nucleo duro delle regole coraniche, che costituisce un dominio immutabile, si potrebbero produrre nuove regole o nuove interpretazioni di antiche regole, meglio adatte al contesto giuridico, economico e sociale in cui devono operare. L'interpretazione della *Shari'a* potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'orientare il diritto islamico applicato in contesti secolari verso i valori di una società aperta che accoglie diversi sistemi giuridici.

D'altro canto, l'allineamento della legge islamica agli *standards* occidentali non deve significare una totale eliminazione delle sue caratteristiche, in quanto ciò condurrebbe all'opposto risultato dell'egemonia di un sistema giuridico dominante su un sistema giuridico di minoranza. La questione dovrebbe essere discussa, piuttosto, sotto l'ombrello del pluralismo giuridico, la cui importanza è stata sottolineata anche dalla Corte EDU e che trova nello Stato greco un rappresentante straordinario per gli *standards* europei. Dopo tutto, «we should combat fanaticism but not the other forms of life. This should be the contemporary meaning of public order»<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> A. SADEK EL KOSHERI, *Islamic Schools of Law*, in *Islamic Law and its Reception by the Courts in the West*, ed. C.V. BAR, Karl Heymanns Verlag, Colonia, 1999, p. 35.

<sup>64</sup> J. ERIK, *Order Public, Droits de l'Homme, Diversité de Religion*, in *Islamic Law and its Reception by the Courts in the West*, cit., p. 221.

**MARIA FRANCESCA CAVALCANTI, Pluralismo giuridico e giurisdizioni alternative: la giurisdizione islamica in Grecia davanti alla Corte di Strasburgo**

Con la recente sentenza resa sul caso *Molla Sali v Greece*, la Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità della giurisdizione islamica greca con il sistema CEDU, concentrandosi sul rapporto tra istanze identitarie, divieto di discriminazione e diritto all'autodeterminazione. Sebbene il caso greco rappresenti un *unicum* nel panorama europeo, le questioni trattate nella citata sentenza assumono particolare rilevanza nella valutazione delle strategie di *reasonable accommodation* adottabili dagli ordinamenti secolari per far fronte alle crescenti istanze identitarie da parte della minoranza musulmana. L'articolo esamina l'esperienza della giurisdizione islamica greca alla luce delle nuove prospettive aperte dalla decisione resa dalla Corte EDU sul caso *Molla Sali v Greece*.

**Parole chiave:** pluralismo giuridico, tribunale islamico, *Shari'a*, diritti fondamentali, Grecia.

**MARIA FRANCESCA CAVALCANTI, Legal pluralism and alternative jurisdictions: Islamic jurisdiction in Greece before the Strasbourg Court:**

With its recent decision on the *Molla Sali v Greece* case, the European Court of Human Rights has ruled on the compatibility of Greek Islamic jurisdiction with the ECHR system, focusing on the relationship between identity requirements, the prohibition of discrimination and the right to self-determination. Although the Greek case is unique on the Europe, the issues dealt with in this judgement are particularly relevant in the assessment of reasonable accommodation strategies that can be adopted by secular systems in order to recognise the cultural identity of the Muslim minority. The article examines the experience of Greek Islamic jurisdiction in the light of the new perspectives opened by the decision of the ECHR in the *Molla Sali v Greece* case.

**Key words:** legal pluralism, islamic court, *Shari'a*, fundamental rights, Greece.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2020

**Miscellanea**

*Sergio Moro*, La disciplina urbanistica degli edifici di culto  
(*rectius*: delle attrezzature religiose): profili problematici..... 9

*Ivano Pontoriero*, L'uso delle opere di Sabino nella  
giurisprudenza antoniniana ..... 35

*Domenico Verde*, Il diritto penale dei pubblici concorsi tra  
vecchie e nuove istanze di tutela..... 131

*Fabio Ratto Trabucco*, Sorella minore o 'minorata'? La  
giurisdizione speciale militare fra antistoricità, auto-  
conservazione ed incostituzionalità ..... 153

*Francesca Oliosi*, Libertà religiosa, laicità e confessioni di  
minoranza: il difficile bilanciamento tra pluralismo e  
democrazia nell'ordinamento giuridico italiano ..... 243

*Giovanni Parise*, Sul concetto canonico di *edificio-luogo sacro*  
e la norma del can. 1222 §2 ..... 289

*Maria Francesca Cavalcanti*, Pluralismo giuridico e  
giurisdizioni alternative: la giurisdizione islamica in Grecia  
davanti alla Corte di Strasburgo..... 301

*Salvatore Lo Monaco*, Argomentazioni storiche e prospettive  
liberali della cittadinanza europea ..... 329

*Marvin Messinetti*, La cittadinanza italiana libica  
nell'esperienza coloniale e postcoloniale italiana..... 351

*Alvise Schiavon*, C.I. 4.5.10: note a margine di un dibattito  
giurisprudenziale classico nell'ottica giustiniana ..... 373

**Recensioni** ..... 397

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.